

LEGGE REGIONALE 25 NOVEMBRE 1998, N. 138

Interventi di sostegno dell'Editoria Abruzzese e provvidenze per un progetto culturale di informazione nelle scuole.

BURA N. 31 DEL 4.12.1998

TITOLO I

INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'EDITORIA ABRUZZESE

ART.1

Finalità e interventi

La Regione, al fine di promuovere l'informazione su aspetti peculiari della storia, della letteratura, dell'arte, delle tradizioni popolari, della natura e dell'ambiente fisico e socio-economico dell'Abruzzo, nonché al fine di concorrere allo sviluppo dell'editoria locale, partecipa alle spese concernenti:

- la realizzazione da parte di Case Editrici abruzzesi di progetti editoriali mirati, riferiti ai suddetti aspetti, espressivi dell'identità culturale, sociale, economica, naturalistica e ambientale dell'Abruzzo, o a qualsiasi altra tematica, non regionale, di ricerca e di informazione;
- la presentazione della produzione editoriale abruzzese - o di importanti pubblicazioni riguardanti l'Abruzzo, edite al di fuori della regione - in rassegne nazionali e internazionali di promozione settoriale;
- la realizzazione di Mostre-mercato regionali dell'editoria abruzzese;
- il potenziamento, presso biblioteche e istituzioni culturali della regione, della dotazione di pubblicazioni, - compresa la stampa periodica e la produzione multimediale su CD-rom, - riguardanti l'Abruzzo o edite in Abruzzo.

L'azione di sostegno finanziario di cui al presente Titolo ha cadenza annuale ed è attuata con interventi diretti della Regione, in conformità delle direttive generali del Piano dei Beni, delle Attività e dei Servizi Culturali.

ART.2

Soggetti beneficiari

Possono accedere ai contributi previsti dalla presente legge le Case Editrici in possesso dei seguenti requisiti:

- sede nel territorio regionale;
- iscrizione alla Camera di Commercio di una delle Province abruzzesi;

- iscrizione all'Elenco regionale delle Case Editrici di cui al successivo art.9.

Art.3

Comitato per la proposta degli interventi

La proposta annuale relativa agli interventi diretti della Regione in favore dell'Editoria abruzzese, è elaborata dal Comitato tecnico-scientifico per le attività culturali di cui al Titolo II della legge regionale 10 settembre 1993, n.56.

Per l'espletamento dei compiti connessi all'attuazione del presente Titolo, il Comitato suddetto si coordina con il Servizio della Soprintendenza ai Beni Librari, e si riunisce nella sede del medesimo Servizio non meno di due e non più di quattro volte l'anno; le funzioni di segreteria del Comitato sono esercitate da un dipendente della medesima Soprintendenza di livello non inferiore alla settima qualifica funzionale.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si applicano, per il funzionamento del predetto Comitato, le norme di cui all'articolo 9 della richiamata legge regionale 56 / 1993, e del nuovo regolamento di esecuzione della legge stessa di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 23/6 del 27.02.1996.

Art. 4

Programma annuale degli interventi

La proposta del Programma annuale degli interventi per l'Editoria abruzzese è elaborata dal Comitato di cui al precedente articolo, con una articolazione in Sezioni, riguardanti:

- Prima sezione - gli aiuti finanziari ai progetti editoriali;
- Seconda sezione - la partecipazione, con spesa a totale carico del bilancio regionale, a rassegne editoriali di livello nazionale e internazionale;
- Terza sezione - la realizzazione di mostre-mercato dell'Editoria abruzzese a livello regionale;
- Quarta sezione - il potenziamento della dotazione di risorse librarie e documentarie di biblioteche e istituzioni culturali della regione, riguardante opere, anche periodiche, di argomento abruzzese e/o edite in Abruzzo, su supporto cartaceo o in formato elettronico.

La ripartizione dell'ammontare complessivo delle risorse finanziarie disponibili in ciascun esercizio finanziario, per il sostegno dell'Editoria abruzzese, tra le sopraindicate Sezioni del Programma degli interventi, è effettuata, di norma, secondo le seguenti quote percentuali:

- il 50 % alla Prima Sezione;
- il 15 % alla Seconda Sezione;
- il 15 % alla Terza Sezione;
- il 20 % alla Quarta Sezione.

Le quote percentuali destinate alla Seconda Sezione e alla Terza Sezione possono essere modificate nell'ambito della quota complessiva del 30 % destinata alla commercializzazione del prodotto editoriale.

Il Comitato di cui all'art.3 della presente legge può anche proporre una riduzione della quota percentuale destinata alla Quarta Sezione per incrementare le risorse destinate alla Prima Sezione.

Il Programma annuale degli interventi per l'Editoria deve contenere le seguenti indicazioni:

- per la Prima Sezione: i progetti editoriali ammessi ai benefici di legge e la misura dell'incentivo finanziario in favore dei rispettivi soggetti proponenti;
- per la Seconda Sezione: la somma, a carico del Bilancio regionale, da destinare alla partecipazione della Regione Abruzzo a rassegne editoriali di livello nazionale e internazionale, con proprio stand, riservato a Editori abruzzesi quali espositori ospiti;
- per la Terza Sezione: sedi e periodi di svolgimento delle mostre-mercato regionali dell'Editoria abruzzese; misura del sostegno finanziario della Regione per la loro realizzazione curata dalle associazioni delle Case Editrici proponenti;
- per la Quarta Sezione : titoli, e relativo numero di copie, di libri o prodotti multimediali su CD-rom , - di argomento abruzzese o editi in Abruzzo - da acquistare ; riviste periodiche editate in Abruzzo, e relativo numero di abbonamenti da sottoscrivere per ciascuna di esse; biblioteche e istituzioni culturali della regione cui sono destinate le pubblicazioni suddette per l'incremento della loro dotazione di opere di argomento abruzzese o editate in Abruzzo ; entità della spesa, a totale carico del Bilancio regionale, comprensiva della spedizione delle pubblicazioni al domicilio dei soggetti destinatari a cura della Case Editrici interessate;

Il Programma annuale, adottato dalla Giunta regionale, relativo ai suddetti interventi per l'Editoria abruzzese, - articolato nelle sue Sezioni - , è approvato dal Consiglio regionale.

ART.5

Sostegno di progetti editoriali

Gli investimenti finanziari della Regione in progetti editoriali, che formano oggetto della Prima Sezione del Programma annuale degli interventi di sostegno dell'Editoria abruzzese, sono riservati alle iniziative di Case Editrici iscritte all'Elenco regionale specifico, di cui al successivo articolo 9.

Le Case Editrici, iscritte al suddetto Elenco, che intendono realizzare progetti editoriali, possono inoltrare alla Giunta regionale - Servizio della Soprintendenza ai Beni Librari, entro il 15 febbraio di ogni anno, una richiesta di partecipazione della Regione Abruzzo alla relativa spesa .

La domanda deve essere corredata , per ciascun progetto editoriale :

- di una relazione illustrativa del progetto stesso ;
- del relativo piano analitico dei costi ;
- di certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, attestante anche l'inesistenza di procedure concorsuali.

I progetti editoriali possono riguardare anche prodotti in formato elettronico, su supporto CD-rom, o realizzati per la distribuzione su reti telematiche nazionali e internazionali .

Gli Uffici della suddetta Soprintendenza, procedono alla verifica preliminare della regolarità formale delle singole istanze, predisponendo per ciascuna di esse una relazione istruttoria.

Il Comitato di cui all'art.3 della presente legge procede alla valutazione di ammissibilità a finanziamento dei progetti editoriali presentati, secondo i criteri e i parametri stabiliti dal regolamento di attuazione del Titolo I della presente legge, da emanarsi entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione ; e formula la proposta relativa alla Prima Sezione del Programma annuale degli interventi di sostegno dell'Editoria abruzzese, nella quale vengono elencati i progetti ammessi, e viene indicata per ciascuno di essi, la misura del sostegno finanziario della Regione da concedere, nel limite massimo del 50 % del costo esposto nel rispettivo preventivo di spesa.

A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio regionale del suddetto Programma annuale comprensivo della sua Prima Sezione, la somma concessa, relativa all'investimento regionale, è liquidata, ai soggetti che realizzano i progetti editoriali, con Ordinanza del Dirigente del competente Servizio, dietro presentazione, a dimostrazione della spesa sostenuta, di documentazione idonea, riferita anche all'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di certificazione di regolarità contabile per i soggetti beneficiari di contributi regionali.

Qualora venga documentata una minore spesa occorsa rispetto a quella ammessa nel provvedimento concessivo, il contributo concesso è proporzionalmente ridotto in sede di Ordinanza di liquidazione di cui al precedente comma ; e, in caso di realizzazione dell'iniziativa, parziale o sostanzialmente difforme da quanto indicato nella relazione e nel preventivo finanziario allegati all'istanza, la Giunta regionale procede al recupero parziale o alla revoca del contributo concesso.

I soggetti ai quali è concessa la partecipazione regionale alle spese per l'attuazione di progetti editoriali di cui al presente articolo, possono beneficiare anche degli interventi della Sezione Speciale della F.I.R.A. - Finanziaria Regionale Abruzzese S.p.A., in applicazione degli articoli 21 e 22 della legge regionale 10 settembre 1993, n.56, nonché degli articoli 10, 11, 12 e 13 della delibera del Consiglio regionale n. 23/6 del 27.02.1996 concernente "Nuovo regolamento di esecuzione della L.R.10.09.1993, n.56 - Nuove norme in materia di promozione culturale -"

Le Case Editrici che realizzano progetti editoriali con il sostegno finanziario della Regione sono tenute a depositare, ad edizione avvenuta, una copia della pubblicazione presso le biblioteche del Servizio della Soprintendenza ai Beni Librari e del Consiglio regionale.

ART. 6

Partecipazione della Regione a rassegne editoriali, nazionali e internazionali

Il Comitato di cui all'art.3 della presente legge, elabora la proposta riguardante la partecipazione della Regione Abruzzo, con propria struttura espositiva, a manifestazioni particolarmente significative nell'ambito della promozione settoriale, a livello nazionale o internazionale, quantificando l'entità globale della spesa a carico del Bilancio regionale.

La suddetta proposta, adottata dalla Giunta regionale, è approvata dal Consiglio regionale, nell'ambito del Programma annuale degli interventi di sostegno dell'Editoria abruzzese, quale Seconda Sezione del Programma stesso.

ART. 7

Mostre-mercato regionali dell'Editoria abruzzese

Entro il 15 febbraio di ogni anno, associazioni di Editori Abruzzesi qualora intendano realizzare, nell'anno, mostre-mercato , a livello regionale, dell'Editoria abruzzese, inoltrano alla Giunta regionale, Servizio della Soprintendenza ai Beni Librari, specifica richiesta di sostegno finanziario, corredata delle indicazioni relative al luogo e al periodo della mostra, e del piano analitico dei costi .

Gli uffici del suddetto Servizio predispongono, per il Comitato di cui all'articolo 3 della presente legge, una relazione istruttoria riferita a ciascuna richiesta.

Detto Comitato esprime una valutazione di opportunità, e di congruità, o meno, delle corrispondenti iniziative, con le finalità della presente legge, e formula conseguentemente la proposta relativa alla Terza Sezione del Programma annuale degli interventi di sostegno dell'Editoria abruzzese, riguardante l'articolazione degli investimenti della Regione nelle Mostre-mercato dell'Editoria abruzzese ; investimenti che non possono, comunque, eccedere il 30 % del costo prospettato nella richiesta di sostegno finanziario.

La Giunta regionale procede all'adozione di detta proposta, nell'ambito del Programma annuale degli interventi di sostegno dell'Editoria abruzzese, di cui costituisce la Terza Sezione, ai fini della sua approvazione da parte del Consiglio regionale.

A seguito del provvedimento di approvazione, da parte del Consiglio regionale, del suddetto Programma annuale, comprensivo della sua Terza Sezione, le somme concesse con il medesimo atto, relative all'investimento della Regione in ciascuna mostra-mercato dell'Editoria abruzzese, sono liquidate con Ordinanza del Dirigente del competente Servizio, dietro presentazione, a dimostrazione della spesa occorsa, di documentazione idonea, relativa anche all'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di certificazione di regolarità contabile di soggetti beneficiari di contributi regionali .

Qualora venga documentata una spesa sostenuta di importo inferiore a quella indicata nel provvedimento concessivo, la somma concessa a titolo di sostegno finanziario è proporzionalmente ridotta in sede di liquidazione effettuata con l'Ordinanza di cui al precedente comma.

ART.8

Potenziamento, presso biblioteche e istituzioni culturali della regione, della dotazione di pubblicazioni riguardanti l'Abruzzo, o edite in Abruzzo

Su proposta del Comitato di cui all'articolo 3 della presente legge, la Giunta regionale procede all'adozione, nell'ambito del Programma annuale degli interventi di sostegno dell'Editoria abruzzese, della Quarta Sezione del Programma stesso, da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale , concernente il potenziamento , presso biblioteche e istituzioni culturali della regione, del patrimonio di opere librarie e documentarie, relative ad argomenti abruzzesi e/o edite da Case Editrici abruzzesi ; compresi prodotti di stampa periodica, e/o in formato elettronico .

Con il provvedimento di approvazione da parte del Consiglio regionale del suddetto Programma annuale, sono individuate, nella Quarta Sezione dello stesso, le pubblicazioni da acquistare, o quelle

di stampa periodica cui abbonarsi, nel rispettivo numero di copie - con le spese conseguenti - , e le biblioteche e istituzioni culturali della regione destinatarie delle pubblicazioni stesse.

I criteri per la scelta delle pubblicazioni di cui al comma precedente , e per la loro assegnazione in dotazione a biblioteche e istituzioni culturali della regione, sono definiti nel regolamento di esecuzione del Titolo I della presente legge da emanarsi entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione .

La distribuzione delle pubblicazioni ai soggetti assegnatari è effettuata direttamente dalle rispettive Case Editrici, con spesa a carico della Regione.

ART. 9

Elenco regionale degli editori

E' istituito presso la Giunta regionale, Servizio della Soprintendenza ai Beni Librari, l'Elenco regionale degli Editori abruzzesi.

Possono essere iscritte all'Elenco regionale le Case Editrici in possesso dei seguenti requisiti:

- sede nel territorio regionale e/o iscrizione alla Camera di Commercio di una delle province abruzzesi, in data anteriore di almeno due anni rispetto a quella della richiesta di iscrizione;
- produzione durante i medesimi due anni, di almeno dieci titoli, comprensivi di libri distribuiti in librerie o edicole e/o riviste o pubblicazioni periodiche registrate in Tribunali abruzzesi, e distribuite in edicole, in librerie o anche solo in abbonamento.

Non sono considerate , ai fini della valutazione della consistenza della produzione sopraindicata le edizioni librarie o periodiche di carattere pubblicitario e commerciale, o comunque con un carico pubblicitario tabellare e redazionale superiore, complessivamente, al 30 % della foliazione.

ART.10

Divieto di cumulo

Le provvidenze di cui al Titolo I della presente legge non sono cumulabili con quelle previste dalla legge regionale 10 settembre 1993, n. 56, e da altre leggi regionali, nazionali e comunitarie di intervento nel settore culturale.

TITOLO II

PROVVIDENZE PER UN PROGETTO CULTURALE DI INFORMAZIONE NELLE SCUOLE

ART.11

Finalità e interventi

La Regione promuove la diffusione di giornali, quotidiani e periodici, negli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, nell'ambito delle iniziative di programmazione educativa, per

l'attuazione di una sperimentazione didattica intesa alla formazione di una coscienza critica nei giovani.

A tal fine, la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere abbonamenti a testate giornalistiche, nazionali e locali, in favore degli Istituti scolastici suddetti.

La sottoscrizione di abbonamenti in favore di ciascun Istituto può essere effettuata nei limiti di una classe-pilota ogni cento alunni e frazione di cento, e per un massimo di quattro diverse testate giornalistiche di quotidiani e/o periodici, per ciascuna classe-pilota.

Il Collegio dei Docenti di ogni istituto raccogliendo le proposte dei consigli di classe, così come previsto dal successivo comma 2 dell'art. 12 indica i giornali quotidiani e periodici da diffondere nella scuola stessa.

Su progetti proposti dal Collegio dei docenti ed in base alle indicazioni in essi contenute la Giunta regionale è altresì autorizzata a stipulare convenzioni, con istituti universitari abruzzesi e/o con Organi nazionali della Stampa o dell'Editoria, per il sostegno di iniziative rivolte all'aggiornamento sulle metodologie didattiche per l'uso del giornale in classe.

Il Contributo regionale destinato all'attuazione delle iniziative suddette non può accedere il 20% della disponibilità annuale dello specifico capitolo di bilancio, di cui al successivo articolo 15, relativo al progetto culturale di informazione nelle scuole; ed è riservato all'assistenza della quota di spesa afferente all'aggiornamento di docenti di Istituti abruzzesi di istruzione secondaria di secondo grado.

ART.12

Modalità attuative

I Presidi degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado comunicano alla Giunta regionale, Servizio della Soprintendenza ai Beni Librari, entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, l'intendimento, espresso dal Collegio dei Docenti, sentito il Comitato studentesco, di attivare sperimentazioni didattiche di lettura critica di stampa nazionale e locale, a carattere quotidiano e/o periodico, nelle classi-pilota appositamente prescelte nel limite numerico di cui al precedente articolo.

I Consigli delle classi-pilota che attuano la sperimentazione deliberano la scelta delle testate, al massimo quattro, dei quotidiani e /o periodici che si intendono utilizzare ; distinguendole in due strettamente necessarie per la sperimentazione, e in due ausiliarie, queste ultime indicate in ordine di priorità.

La comunicazione di cui al primo comma del presente articolo deve essere corredata dalla seguente documentazione :

- a) relazione del progetto di sperimentazione didattica, redatto in coerenza con gli obiettivi formativi propri dell'Istituto scolastico ;
- b) prospetto contenente il numero degli alunni iscritti, il numero delle classi-pilota nel limite di cui al precedente articolo, e il riepilogo degli abbonamenti richiesti alle varie testate, distinto per testate essenziali all'attuazione del progetto, e testate ausiliarie di prima e seconda priorità.

Nel caso che il costo complessivo degli abbonamenti richiesti superi lo stanziamento dello specifico Capitolo del Bilancio Regionale per l'anno di riferimento, la riduzione del numero degli abbonamenti per il contenimento della spesa nei limiti della somma disponibile è operata con il criterio della eliminazione delle testate ausiliarie ; iniziando dalle testate di seconda priorità richieste dall'Istituto con la minore popolazione scolastica, e proseguendo in ordine di popolazione scolastica crescente.

Il procedimento suddetto, se ne ricorrono le condizioni, è ripetuto per l'esclusione di abbonamenti a testate ausiliarie di prima priorità.

ART. 13

Comunicazioni sui risultati della sperimentazione

Entro il 30 giugno di ciascun anno scolastico, i Presidi degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado le cui classi-pilota hanno usufruito degli abbonamenti a testate giornalistiche, sono tenuti a inviare alla Giunta regionale, Servizio della Soprintendenza ai Beni Librari, una relazione descrittiva dell'andamento della sperimentazione didattica di lettura critica.

La Giunta regionale, in base alle informazioni ricevute sull'esito di detta sperimentazione, elabora, tramite il Servizio della Soprintendenza ai Beni Librari, entro il 31 ottobre di ciascun anno, un prospetto sintetico da trasmettere al Consiglio regionale per illustrare i risultati globali della sperimentazione stessa , effettuata nel precedente anno scolastico.

La Giunta regionale si riserva il diritto di raccogliere in un annuario i lavori ritenuti più meritevoli, avvalendosi, per la specifica valutazione, del Comitato tecnico-scientifico per le attività culturali di cui al Titolo II della legge regionale 10 settembre 1993, n.56.

ART.14

Norme transitorie

Per l'esercizio finanziario 1998, e comunque fino a quando non sarà formato, e approvato dal Consiglio regionale, il Piano dei Beni, delle Attività e dei Servizi Culturali, i provvedimenti di attuazione relativi agli interventi previsti dalla presente legge sono approvati dalla Giunta regionale.

In sede di prima applicazione del Titolo I della presente legge le domande di iscrizione all'elenco regionale delle case Editrici di cui all'art.9, e le istanze per l'ottenimento di aiuti finanziari per i progetti editoriali di cui all'art.5, possono essere presentate congiuntamente nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Sempre limitatamente alla prima applicazione della presente legge, i termini di cui agli articoli 5 e 7 sono fissati in trenta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa , e il termine di cui all'articolo 12 è procrastinato al 20 dicembre 1998.

ART.15

Norma finanziaria

La copertura finanziaria per gli interventi previsti dalla presente legge è assicurata mediante riduzione dello stanziamento del Capitolo 062421, in termini di competenza, per lire 600.000.000, ed in termini di cassa, per lire 260.285.600.

Lo stanziamento del capitolo 321910, denominato Fondo di riserva per far fronte a maggiori pagamenti - art. 40 L.R.C., viene ridotto per lire 339.714.400.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1998 sono istituiti e iscritti i seguenti Capitoli :

- Cap.062301 (Settore 6, Titolo 2, Categoria 3), denominato "Interventi di sostegno dell'Editoria abruzzese", con lo stanziamento , in termini di competenza e cassa , per Lire 400.000.000 ;

- Cap.062302 (Settore 6, Titolo 2, Categoria 3), denominato "Provvidenze per un progetto culturale di informazione nelle scuole", con lo stanziamento, in termini di competenza e cassa , per Lire 200.000.000.

La tabella di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 4 del 03.02.1998 è conseguentemente integrata.

Per gli oneri connessi all'espletamento dei compiti del Comitato di cui all'articolo 3 della presente legge, quantificati preventivamente in Lire 8.000.000, si provvede con quota parte dello stanziamento annualmente iscritto, al Capitolo 011425 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1998, e a quello corrispondente dei successivi esercizi finanziari.